

Patto Parasociale

stipulato ai sensi dell'articolo 2341 bis codice civile per la disciplina di alcuni profili operativi inerenti i rapporti tra i soci di STU Reggiane s.p.a. (codice fiscale 02662420351 - numero REA RE-302139),

a valere tra

Comune di Reggio Emilia, con sede in Reggio nell'Emilia RE alla piazza Camillo Prampolini 1, codice fiscale e partita iva 00145920351, indirizzo posta elettronica certificata - PEC comune.reggioemilia@pec.municipio.re.it, agente in persona del _____, nato a Reggio _____ il _____, codice fiscale _____, domiciliato per la carica presso la sede dell'ente che rappresenta, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto in virtù di deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Reggio Emilia n. I.D. _____ del _____, da aversi qui per integralmente richiamate e trascritte, nel seguito del presente atto indicato anche, per brevità, come "*Comune*",

e

Iren Smart Solutions s.p.a., con sede in Reggio nell'Emilia RE alla via Nubi di Magellano 30, codice fiscale, partita iva, numero iscrizione nel Registro delle Imprese 02184890354, gruppo iva 02863660359, numero di iscrizione al REA RE-259169, indirizzo posta elettronica certificata - PEC irensmartsolutions@pec.gruppoiren.it, agente in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante Roberto Conte, nato a Trieste TS il 8 febbraio 1966, codice fiscale CNT RRT 66B08 L424R, domiciliato per la carica presso la sede della società che rappresenta, alla sottoscrizione del presente atto autorizzato in forza dei poteri conferitigli con deliberazione del Consiglio di Amministrazione della società in data _____, nel seguito del presente atto indicata anche come "*Iren Smart Solutions*" o mediante l'acronimo "*ISS*";

premesso

- a.** che il Comune e Iren Smart Solutions (all'epoca con denominazione Iren Rinnovabili s.p.a.) hanno stipulato in data 16 luglio 2014, a mezzo di scrittura privata autenticata al n. 55773 rep., "*Atto di Accordo ai sensi dell'articolo 3 comma 2, dell'articolo 5 e dell'articolo 6 comma 2 della legge regionale 03 luglio 1998 n. 19, dell'articolo 11 della legge 07 agosto 1990 n. 241 e dell'articolo 18 della legge regionale 24 marzo 2000 n. 20*" (nel seguito indicato anche come "*Atto di Accordo*");
- b.** che il Comune e Iren Smart Solutions (all'epoca con denominazione Iren Rinnovabili s.p.a.) hanno stipulato in data 23 febbraio 2015, a mezzo di scrittura privata autenticata al n. 2409 rep., "*Atto di Accordo Integrativo ai sensi dell'articolo 3 comma 2, dell'articolo 5 e dell'articolo 6 comma 2 della legge regionale 03 luglio 1998 n. 19 e*

dell'articolo 11 della legge 07 agosto 1990 n. 241" (nel seguito indicato anche come "Atto di Accordo Integrativo");

- c. che l'Atto di Accordo e l'Atto di Accordo Integrativo devono intendersi qui integralmente richiamati e trascritti a costituire parte integrante del presente Patto Parasociale, anche per quanto riguarda le definizioni in essi contenute nonché le premesse in fatto e giuridiche che hanno condotto alla approvazione del PRU_IP-1a e alla costituzione di STU Reggiane s.p.a.;
- d. che il Comune, con atto di Consiglio Comunale in data 15 dicembre 2014 n. 42742 P.G. 175 I.D., ha deliberato la costituzione di una Società per la Trasformazione Urbana, ai sensi dell'articolo 120 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell'articolo 6 della legge regionale 03 luglio 1998 n. 19, per la attuazione del Programma di Riqualficazione Urbana "PRU_IP-1a";
- e. che il Comune, all'esito della positiva conclusione della Conferenza di Servizi indetta ai sensi degli articoli 36 octies e 36 bis e seguenti della legge regionale 29 marzo 2000 n. 20 nonché della deliberazione di Consiglio Comunale assunta ai sensi dell'articolo 36 octies comma 3 in data 15 dicembre 2014 al n. 42894 P.G. 174 I.D., con deliberazione della Giunta Comunale in data 23 dicembre 2014 n. 43917 P.G. 264 I.D. ha approvato i Progetti Preliminari e i Progetti Definitivi, l'Accordo Territoriale Integrativo, la Variante al POC e il PRU_IP-1a;
- f. che la deliberazione di cui al precedente punto e. è stata pubblicata sul BURER, acquisendo in tal modo efficacia;
- g. che, dando attuazione agli atti di cui ai precedenti punti d., e. il Comune, in data 19 febbraio 2015, con atto a rogiti del Notaio Gino Baja Guarienti rep. 1596, iscritto a Registro Imprese in data 31 marzo 2015, ha costituito la STU "*Conoscenza, Innovazione, Creatività, Memoria. Società per la Trasformazione Urbana in Reggio nell'Emilia s.p.a.*", ai sensi dell'articolo 120 del d.lgs. 267/2000 e dell'articolo 6 della legge regionale 19/1998, società avente ad oggetto "*la riqualificazione, il recupero e la rigenerazione urbana dell'Ambito di Riqualficazione "Centro InterModale (CIM) e ex Officine Reggiane" inserito nel Polo Funzionale "PF-4 Stazione Ferroviaria, Centro InterModale (CIM) e ex Officine Reggiane", anche per distinti comparti di riqualificazione urbana, in attuazione dei Programmi di Riqualficazione Urbana, dei Piani di Recupero e comunque degli strumenti di riqualificazione urbana che il Comune di Reggio Emilia, anche su istanza di altri soggetti pubblici e privati, approverà, nelle forme di legge; la progettazione, la realizzazione e la eventuale commercializzazione di quanto verrà previsto dai programmi, piani e strumenti che il Comune di Reggio Emilia approverà*" (società attualmente denominata "STU

- Reggiane s.p.a.", codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese 02662420351, nel seguito indicata anche come "STU" o "Società");
- h. che, dando attuazione agli atti di cui ai precedenti punti d., e., Iren Smart Solutions s.p.a. (all'epoca Iren Rinnovabili s.p.a.), in data 26 novembre 2014, con atto a rogiti del Notaio Carlo Maria Canali rep. 50407, iscritto a Registro Imprese in data 4 dicembre 2014, ha costituito Innoplace s.r.l. con sede in Reggio nell'Emilia alla via Nubi di Magellano n. 30, codice fiscale e numero di iscrizione al registro Imprese 02647590351;
 - i. che mediante verbale della assemblea dei soci di Innoplace s.r.l. tenutasi in data 16 aprile 2015 in Reggio nell'Emilia alla via Nubi di Magellano n. 30 alla presenza del dott. Carlo Maria Canali, Notaio, il quale ha provveduto alla verbalizzazione repertoriata al n. 51830 (racc. 23020), Iren Smart Solutions s.p.a. (all'epoca Iren Rinnovabili s.p.a.) ha conferito a patrimonio netto di Innoplace s.r.l. il ramo d'azienda "immobiliare" relativo alla attività di gestione del progetto di riqualificazione e valorizzazione del complesso immobiliare dell'area delle "ex Officine Reggiane" in Reggio Emilia (capannoni 18 e 17 e relative aree e pertinenze), ramo d'azienda costituito dagli elementi dettagliatamente descritti dalla perizia di stima costituente Allegato B al verbale;
 - j. in conformità a quanto previsto dall'Atto di Accordo e dall'Atto di Accordo Integrativo, la STU, inizialmente costituita dal solo Comune, ha incorporato, fondendosi con essa, Innoplace;
 - k. che, all'esito della fusione di cui al precedente punto j., la STU, da società unipersonale del Comune, ha assunto natura di società mista a partecipazione sia pubblica che privata, in conformità alla sua natura di strumento di PPP istituzionale;
 - l. che è intenzione delle Parti disciplinare con il presente Patto Parasociale (nel seguito indicato anche, per brevità, come "Patto") alcuni tra i reciproci rapporti inerenti la partecipazione, la conduzione e la gestione della STU;

tanto premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1 - Conferma delle premesse. Soggetti aderenti al Patto. Principi Fondamentali.

- 1.a Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto, evidenziando le stesse, anche ai sensi dell'articolo 1362 del codice civile, la comune intenzione dei Soggetti Aderenti al momento della stipulazione del Patto.
- 1.b Sono parti del Patto (le "Parti"): il Comune di Reggio nell'Emilia, il quale detiene azioni pari al 70% del totale delle azioni emesse dalla STU; Iren Smart Solutions s.p.a., la quale detiene azioni pari al 30% del totale delle azioni emesse dalla STU.

1.c Le Parti hanno concordato sui seguenti principi fondamentali relativi all'assetto proprietario e di corporate governance della STU.

1.c.1 Le azioni complessivamente possedute dalle Parti dovranno sempre rappresentare la maggioranza del capitale della STU.

1.c.2 Il controllo congiunto delle Parti, ciascuna in ragione della rispettiva quota di partecipazione sulla STU, sarà stabile e dovrà durare nel tempo, nella misura massima consentita dalla legge e dalle disposizioni dello Statuto della Società.

1.c.3 Le Parti condividono l'intento di perseguire, nella loro qualità di unici soci o comunque di soci di riferimento della STU, l'obiettivo della ottimizzazione dei servizi della STU in favore della collettività attraverso il perseguimento del suo oggetto sociale.

Articolo 2 - Capitale sociale. Clausola di lock-up. Estinzione di impegno di stand still.

2.a Le Parti danno atto della intervenuta estinzione, per decorso del termine finale, di ogni e qualsiasi impegno di stand still contenuto nei commi 2.a, 2.b e 2.c dell'Articolo 2 del precedente patto parasociale tra esse Parti intercorso.

2.b In ogni caso nel quale dovessero determinarsi le condizioni per la cessione, totale o parziale, di partecipazioni sociali della STU da parte di uno dei soci, il Comune e ISS si impegnano ad incontrarsi in periodo antecedente alla stipulazione di qualsivoglia impegno contrattualmente vincolante con soggetti terzi per la alienazione delle azioni della STU o comunque in periodo antecedente alla attivazione di qualsivoglia procedimento ad evidenza pubblica funzionale a detta alienazione. Nel corso dell'incontro la Parte che avrà maturato l'intenzione di cedere le azioni della STU relazionerà in merito ai parametri che intenderà adottare per la individuazione del potenziale acquirente, raccogliendo in merito le considerazioni dell'altra Parte. Di dette considerazioni si dovrà tenere conto nella definizione degli atti del procedimento ad evidenza pubblica per la alienazione delle azioni (laddove la Parte che avrà maturato l'intenzione di cedere le azioni medesime sia il Comune) ovvero in ordine alla selezione del potenziale acquirente delle azioni (laddove la Parte che avrà maturato l'intenzione di cedere le azioni medesime sia ISS). Resta in ogni caso fermo tra le Parti quanto previsto al successivo articolo 4.

Articolo 3 - Patto di sindacato. Corporate governance della STU.

3.a Il Comune e ISS, fermo restando quanto previsto dallo Statuto della STU in materia di nomina degli Amministratori da parte dell'Assemblea, si obbligano l'uno nei confronti dell'altra ad incontrarsi, anteriormente ad ogni assemblea della Società

all'ordine del giorno della quale sia inserita la deliberazione in merito alla nomina di membri del Consiglio di Amministrazione o di sindaci della STU, al fine di concordare la condotta da tenere nella espressione del voto riferito a dette deliberazioni assembleari di nomina, in conformità a quanto pattuito ai commi seguenti del presente articolo 3.

L'incontro dovrà essere convocato, a cura della parte più diligente, almeno 24 (ventiquattro) ore prima della data e dell'ora di convocazione di ciascuna Assemblea, a mezzo di atto scritto contenente l'indicazione del luogo e dell'ora dell'incontro medesimo, trasmesso all'altra parte anche a mezzo telefax, e_mail o posta elettronica certificata.

All'incontro dovranno partecipare i legali rappresentanti del Comune e di ISS ovvero uno o più delegati per ciascuno di detti enti, muniti di delega scritta che li abiliti ad agire a nome e per conto del Comune o di ISS con riferimento alle questioni oggetto dell'incontro, delega della quale l'altra Parte avrà diritto di ottenere copia. Per il valido svolgimento della riunione sarà necessaria (e sufficiente) la partecipazione di almeno un rappresentante del Comune e di almeno un rappresentante di ISS.

La medesima procedura di cui al presente comma 3.a nonché di cui ai successivi commi 3.d e seguenti troverà applicazione, con gli opportuni adattamenti, ogniqualevolta o il Comune o ISS reputino opportuno concordare la condotta da tenere nella espressione del voto su materie di particolare rilevanza per la STU previste all'ordine del giorno della Assemblea della medesima società.

3.b Il Comune e ISS, nel corso degli incontri di cui al precedente comma 3.a, individueranno i nominativi delle persone sulle quali i medesimi Comune e ISS si obbligheranno a far convergere i rispettivi voti in occasione delle deliberazioni della assemblea della Società convocata per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della STU (persone nel contesto del presente articolo 3 definite riassuntivamente come "*Candidati*" o "*Candidato*") nonché i nominativi del Presidente e del Vice Presidente della STU. L'individuazione dei Candidati avverrà nel rispetto delle seguenti modalità.

3.b.1 L'organico del Consiglio di Amministrazione da nominare verrà determinato, entro i limiti minimo e massimo definiti dall'articolo 24 dello Statuto della STU, dal Comune e da ISS in numero dispari e mai pari, ovverosia o in numero di 3 o in numero di 5.

3.b.2 In dipendenza della decisione di cui al precedente capoverso 3.b.1 in relazione al numero di membri del Consiglio di Amministrazione, il Comune e ISS individueranno ciascuno il seguente numero di Candidati, tutti in

possesso di elevate e comprovate capacità professionali:

Candidati	Membri CdA
1	3
2	5

- 3.b.3** Nella medesima occasione di cui al precedente comma 3.b.2, al fine di individuare l'ulteriore Candidato necessario per raggiungere il plenum del Consiglio di Amministrazione, il Comune indicherà a ISS una rosa composta da almeno 3 (tre) persone, tutte in possesso di elevate e comprovate capacità professionali, rosa nell'ambito della quale ISS designerà il Candidato che si unirà a quelli di cui al precedente comma 3.b.2.
- 3.b.4** Sempre nella occasione di cui al precedente comma 3.b.2 verranno individuati il nominativo del Candidato Presidente e del Candidato Vice Presidente della Società, dando applicazione al principio dell'alternanza nella facoltà di designazione tra il Comune e ISS. In particolare, in occasione della nomina del primo Consiglio di Amministrazione successivo alla Fusione, il Comune individuerà, tra i Candidati di cui ai precedenti capoversi 3.b.2 e 3.b.3, il Candidato a Presidente della STU, mentre ISS indicherà il Candidato a Vice Presidente della STU. In occasione della nomina del secondo Consiglio di Amministrazione successivo alla Fusione, ISS individuerà, tra i Candidati di cui ai precedenti capoversi 3.b.2 e 3.b.3, il Candidato a Presidente della STU, mentre il Comune indicherà il Candidato a Vice Presidente della STU. In occasione delle nomine successive si darà applicazione al medesimo criterio di alternanza, in modo tale che chi, nell'occasione precedente abbia individuato il Candidato a Presidente della STU sia chiamato a individuare il candidato a Vice Presidente e così via, per l'intera durata della STU.
- 3.b.5** Per la nomina dei Membri del Collegio Sindacale, il Comune e ISS individueranno ciascuno un Candidato quale Membro effettivo e un Candidato quale Membro supplente. Per la individuazione del terzo Membro effettivo, ISS indicherà al Comune una rosa composta da almeno 3 (tre) professionisti, rosa nell'ambito della quale il Comune designerà il Candidato che si unirà a quelli in precedenza individuati. In occasione della successiva nomina del Collegio Sindacale si darà applicazione al principio dell'alternanza, ovvero il Comune indicherà a ISS una rosa composta da almeno 3 (tre) professionisti, rosa nell'ambito della quale ISS designerà il

Candidato che si unirà a quelli in precedenza individuati e così via in occasione di ogni successiva nomina per l'intera durata della Società.

3.c Nel corso dell'incontro di cui precedente comma 3.a e all'esito della procedura di cui al precedente comma 3.b il Comune e ISS sottoscriveranno dichiarazione congiunta, in duplice copia, contenente le seguenti indicazioni:

3.c.1 data e luogo dell'incontro;

3.c.2 nominativi dei Candidati;

3.c.3 nominativi del Candidato a Presidente e del Candidato a Vice Presidente;

3.c.4 specificazione del fatto che i nominativi indicati corrispondono ai Candidati individuati nel corso dell'incontro.

Sia il Comune che ISS conserveranno una copia della dichiarazione suddetta.

3.d Il Comune si obbliga nei confronti di ISS a votare, nel corso della Assemblea della STU e in occasione delle deliberazioni per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, del Presidente della Società, del Vice Presidente della Società, dei membri del Collegio Sindacale, tutti i Candidati indicati nella dichiarazione di cui al precedente comma 3.c, in modo tale da garantirne la nomina ai rispettivi incarichi.

3.e ISS si obbliga nei confronti del Comune a votare nel corso della Assemblea della STU e in occasione delle deliberazioni per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, del Presidente della Società, del Vice Presidente della Società, dei membri del Collegio Sindacale, tutti i Candidati indicati nella dichiarazione di cui al precedente comma 3.c in modo tale da garantirne la nomina ai rispettivi incarichi.

3.f Il Comune e ISS si obbligano ad incontrarsi, anteriormente ad ogni assemblea della STU all'ordine del giorno della quale sia inserita la deliberazione in merito alla revoca di membri del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale della Società, al fine di concordare la condotta da tenere nella espressione del voto riferito a dette deliberazioni assembleari di revoca. Le formalità attraverso le quali verrà convocato l'incontro saranno quelle di cui al comma 3.a. Nel corso dell'incontro le parti valuteranno la situazione venutasi a creare e delibereranno su quale decisione far convergere i voti nella rispettiva disponibilità. La decisione di votare per la revoca dell'Amministratore o del Sindaco potrà essere assunta soltanto con il consenso sia del Comune che di ISS; in difetto di consenso unanime, la decisione sarà nel senso di votare contro la revoca dell'Amministratore o del Sindaco. All'esito della decisione le Parti sottoscriveranno dichiarazione congiunta in conformità a quanto previsto al precedente comma 3.c.

3.g Il Comune si obbliga nei confronti di ISS a votare, nel corso della Assemblea della STU e in occasione delle deliberazioni per la revoca di membri del Consiglio di

Amministrazione o del Collegio Sindacale, in modo conforme alla dichiarazione congiunta di cui al precedente comma 3.f.

- 3.h** ISS si obbliga nei confronti del Comune a votare, nel corso della Assemblea della Società e in occasione delle deliberazioni per la revoca di membri del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale, in modo conforme alla dichiarazione congiunta di cui al precedente comma 3.f.
- 3.i** Nel caso in cui il Comune o ISS non adempiano anche soltanto ad una delle obbligazioni previste dal presente articolo 3, la parte inadempiente sarà tenuta al pagamento in favore dell'altra parte, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1382 del codice civile, della somma di euro 50.000,00 (cinquantamila/00) a titolo di penale, salva in ogni caso la possibilità per la parte adempiente di agire per il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Articolo 4 - Opzione per la cessione congiunta. Clausola di tag along.

- 4.a** Nel caso in cui uno dei soci della Società, sottoscrittore del Patto (nel seguito del presente articolo 4 indicato anche come "*Socio Cedente*"), intenda cedere a terzi tutte le proprie azioni della Società o parte di esse, dovrà preventivamente informare per iscritto l'altro socio della Società sottoscrittore del Patto (nel seguito indicato anche come "*Altro Socio*"), indicando l'identità del o degli acquirenti, il quantitativo di azioni che intende cedere, il prezzo e ogni altra condizione inerente la cessione che sia economicamente rilevante.
- 4.b** Fermo restando il diritto di prelazione previsto dallo Statuto, Altro Socio avrà diritto di richiedere per iscritto, entro il trentesimo giorno di calendario successivo al ricevimento della comunicazione di cui al comma 4.a, di partecipare alla cessione contribuendo alle azioni da cedere con un quantitativo di proprie azioni che verranno cedute alle medesime condizioni e nei medesimi termini di quelle di Socio Cedente (cessione nel seguito indicata come "*opzione per la cessione congiunta*").
- 4.c** Il quantitativo di azioni per il quale Altro Socio potrà richiedere di partecipare alla cessione verrà determinato individuando quale sia la percentuale di azioni che Socio Cedente intende trasferire rispetto alla totalità delle azioni dallo stesso Socio Cedente possedute ed applicando la medesima percentuale alla totalità delle azioni possedute da Altro Socio.
- 4.d** Resta inteso tra le Parti che Altro Socio potrà esercitare la opzione per la cessione congiunta anche per un quantitativo di azioni inferiore a quello ad esso spettante sulla base della propria percentuale di partecipazione al capitale sociale.
- 4.e** Qualora il terzo acquirente non accettasse di acquistare da Altro Socio le azioni per le quali esso ha esercitato opzione per la cessione congiunta, tali azioni dovranno

essere acquistate da Socio Cedente, alle medesime condizioni, prima che il medesimo Socio Cedente ceda al terzo acquirente le proprie azioni.

Articolo 5 - Durata. Recesso.

Il patto è a tempo determinato e avrà efficacia dalla data della sottoscrizione del presente atto sino al termine del quinto anno ad essa sottoscrizione successivo. È esclusa la facoltà di recesso unilaterale dal presente Patto.

Le Parti concordano che il Patto si intenderà rinnovato alla scadenza per un ulteriore periodo di 5 (cinque) anni e così via di quinquennio in quinquennio. In ipotesi di inadempimento, troveranno applicazione le disposizioni contenute nell'Atto di Accordo Integrativo sottoscritto dalle Parti in data 23 febbraio 2015 al n. 2409 rep..

Articolo 6 - Requisiti di forma. Successione nei rapporti. Divieto di stipula di altri accordi parasociali.

6.a Il presente Patto annulla e sostituisce ogni precedente accordo, scritto o verbale, inerente l'oggetto o parte di esso. Ogni variazione allo stesso dovrà essere apportata per iscritto. In caso di trasferimento delle azioni a terzi, fermo restando quanto previsto dallo Statuto della STU, il socio alienante dovrà informare i cessionari dell'esistenza del presente Patto, condizionando il trasferimento delle azioni all'accettazione e sottoscrizione integrale dello stesso, senza alcuna limitazione o eccezione.

6.b Le parti, anche per conto di proprie società controllate e enti posseduti o controllati, si impegnano vicendevolmente a non stipulare con soggetti diversi dall'altra parte accordi di qualunque genere, ivi compresi patti parasociali, relativi alla Società o alle sue azioni.

Articolo 7 - Principi che presiederanno ai riparti.

In considerazione degli obblighi assunti dal Comune con l'articolo E dell'Atto di Accordo Integrativo avente ad oggetto il Finanziamento CVU e il Finanziamento DUP nonché della natura propria di detti finanziamenti, resta inteso tra le parti che in ogni caso di scioglimento e liquidazione della STU, così come nell'ipotesi di cui all'articolo 2445 codice civile, si procederà dando applicazione ai criteri di seguito descritti.

7.a Nel caso in cui i Finanziamenti di cui sopra, o comunque altri contributi derivanti al Comune da Enti Pubblici aventi analoghe caratteristiche, siano stati imputati al patrimonio della STU per un titolo diverso (non soggetto a restituzione) dal conferimento a capitale sociale, l'attivo di liquidazione ovvero le somme a rimborso ex articolo 2445 codice civile saranno ripartiti proporzionalmente all'effettivo apporto al capitale sociale iniziale della STU ad opera delle parti e non secondo la ripartizione percentuale del capitale sociale medesimo.

7.b Nel caso in cui i finanziamenti o i contributi di cui al capoverso 7 siano stati imputati al patrimonio della STU a titolo di capitale sociale, gli stessi non saranno considerati ai fini della attribuzione dell'attivo di liquidazione ovvero delle somme a rimborso ai sensi dell'articolo 2445 codice civile, attribuzione che avverrà dando applicazione ai criteri di cui al capoverso 7.a che precede. Le parti, mediante le opportune modifiche statutarie e/o la creazione di speciali titoli azionari e/o partecipativi di STU, provvederanno ad assicurare le finalità espresse ai capoversi 7.a e 7.b che precedono.

Articolo 8 - Obbligo di adempimento.

Le parti si impegnano all'adempimento di quanto stabilito dal presente Patto e dichiarano che, oltre ai vincoli di ordine giuridico nascenti dal Patto stesso, intendono assumere gli obblighi in esso contenuti e da esso derivanti anche come impegno morale e di onore.

Reggio nell'Emilia, li _____

Comune di Reggio Emilia

(_____)

Iren Smart Solutions s.p.a.

L'Amministratore Delegato

(Roberto Conte)